

REGOLAMENTO (UE) N. 642/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 ⁽²⁾ impone un divieto generale sulla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia.
- (2) Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2036 (2012), il cui paragrafo 22 invita tutti gli Stati membri dell'ONU a prendere i provvedimenti necessari per impedire l'importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia.
- (3) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/388/PESC ⁽³⁾, che modifica la decisione 2010/231/PESC, onde vietare l'importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia nell'Unione.
- (4) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 ter

1. È vietato:

- a) importare nell'Unione carbone di legna:
- i) originario della Somalia o
- ii) esportato dalla Somalia;
- b) acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia;
- c) trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese; e
- d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati all'importazione, al trasporto o all'acquisto di carbone di legna dalla Somalia di cui alle lettere a), b) e c); e
- e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ai fini del presente articolo, per «carbone di legna» si intendono i prodotti elencati nell'allegato II.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'acquisto o al trasporto di carbone di legna esportato dalla Somalia prima del 22 febbraio 2012.»;

- 2) all'articolo 2 bis, all'articolo 6 bis e all'articolo 7 bis, paragrafo 1, i riferimenti all'«allegato» sono sostituiti da riferimenti all'«allegato I»;
- 3) l'allegato è rinominato «Allegato I» ed è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- 4) il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.⁽³⁾ Cfr. la pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmw.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/deroghe.html

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
Ufficio EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu.

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Prodotti che rientrano nella definizione di «carbone di legna»

Codice SA	Designazione delle merci
-----------	--------------------------

4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato»
------	---
